

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI AZIENDALI DELLE RETI ORGANIZZATE
ED AUTORIZZATE MEDIANTE LA FORMA DELL'ACCREDITAMENTO A
REALIZZARE INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE
PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE – DOPO DI NOI
L. 112/2016

PREMESSA

Con legge n. 112 del 22/06/2016 (*di seguito legge*), recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, è stato istituito il Fondo per il finanziamento di interventi mirati alla promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e alla sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente. Con il successivo Decreto Ministeriale del 23/11/2016 (*di seguito Decreto*) sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi.

Con DGR n. 154 del 16/02/2018 sono state fornite le indicazioni operative per la definizione delle Azioni progettuali riferite agli "Indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi)", di cui alla DGR n. 2141/2017.

Con Legge 30 dicembre 2021, n. 234, in particolare all'art. 1 comma 170 lett.f), si identifica come Livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS) prioritario nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, il potenziamento dei progetti per il “Dopo di Noi” e per la vita indipendente.

La programmazione delle risorse assegnate alla Regione del Veneto per l'annualità 2023 è stata approvata con la DGR n. 349 del 4 aprile 2024 e il provvedimento ha provveduto a dare continuità con i pregressi atti di pianificazione (DGR n. 2141/2017, n. 154/2018, n. 1838/2019, n. 1254/2020, n. 730/2021, n. 483/2022 e 597/2023), determinando nel contempo, in un'ottica di maggior aderenza ai bisogni delle persone con disabilità e in coerenza con le disposizioni nazionali, la necessità di implementare maggiormente la sinergia con gli enti del terzo settore, al fine di favorire la partecipazione delle reti di soggetti pubblici e privati all'attuazione della programmazione, in un'ottica di sostenibilità del sistema e nel rispetto della libera scelta delle persone con disabilità o di chi per loro.

Le azioni progettuali da programmare e sostenere tramite il riconoscimento di contributi a valere sulle risorse di cui all'art. 3 della legge, ripartite e assegnate alle aziende ULSS con DGR n. 349/2024, devono rientrare nelle linee di intervento previste dal Decreto e specificate negli indirizzi di programmazione stabiliti dalla DGR n. 2141/2017 e contenuti nelle programmazioni annuali tra cui quelle approvate con le DGR n. 1838/2019, n. 1254/2020, n. 730/2021, n. 483/2022, n. 597/2023 e la succitata DGR n. 349/2024. Tali azioni devono essere orientate all'attuazione dei progetti personalizzati definiti in UVMD sulla scorta delle valutazioni multidimensionali (art. 2, co. 1 del Decreto) di ciascuna persona con disabilità priva del sostegno familiare e con riferimento alle aree di operatività dei sostegni, nella prospettiva della massima autonomia e del miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità e concretizzarsi nei percorsi precisati distintamente per ciascuna linea di intervento.

Con Decreto Legislativo attuativo 3 maggio 2024, n. 62 è stata introdotta una nuova disciplina in ordine alla condizione di disabilità, ed alla valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

In considerazione delle novità normative introdotte dal predetto D. Lgs. n. 62/2024, con DGR 514 del 13.05.2025, la Regione del Veneto ha aggiornato le indicazioni operative in merito agli indirizzi

di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave denominati "Dopo di noi", di cui alla Legge n. 112/2016, alla DGR n. 2141/2017 ed ha disciplinato la procedura di formazione degli elenchi aziendali delle reti organizzate ed autorizzate, mediante la forma dell'accREDITAMENTO, a realizzare interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo Di Noi.

Le predette nuove indicazioni operative prevedono che le aziende ULSS dovranno garantire la continuità dell'assistenza, nella fase di transizione conseguente all'espletamento delle procedure per la formulazione dell'elenco di reti organizzate, per tutti i progetti individuali già in essere e avviati nelle precedenti programmazioni a seguito delle co-progettazioni realizzate in attuazione delle citate DGR n. 2141/2017 e n. DGR n. 154/201.

1. PROCEDURA DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI AZIENDALI DELLE RETI ORGANIZZATE ED AUTORIZZATE MEDIANTE LA FORMA DELL'ACCREDITAMENTO

Con presente avviso si intende dare avvio alla procedura di formulazione degli elenchi di reti organizzate e autorizzate, nella forma dell'accREDITAMENTO, per promuovere:

- azioni progettuali volte alla realizzazione di percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine o per la deistituzionalizzazione,
- il supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative che "riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare",
- programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile;
- la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative mediante il possibile pagamento delle spese di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie;
- e, anche se in via residuale, interventi di permanenza temporanea in soluzioni abitative extra-familiari.

Il modello mira a valorizzare e consolidare le esperienze innovative avviate nelle precedenti annualità ma anche ad aprire la pianificazione a nuove progettualità innovative per promuovere il progressivo miglioramento degli strumenti applicativi proposti dalla Legge n. 112/2016. Il fulcro delle azioni progettuali è la promozione dell'autodeterminazione e dell'autonomia intesa nelle sue varie dimensioni (lavorativa, abitativa, relazionale, sociale) in una prospettiva di crescita ed emancipazione personale volta a raggiungere, come indicato all'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge n. 18/2009), la realizzazione del più generale principio di "piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società". Sul piano operativo, il modello sviluppa tale dimensione coordinandosi con il sistema dei sostegni e dei trattamenti socio-riabilitativi in progetti integrati di presa in carico finalizzati a elevare i livelli di qualità di vita e di benessere della persona.

L'adesione al sistema del Dopo di Noi configurato dal presente atto, in continuità con i dettami della DGR n. 154/2018 da parte delle reti di soggetti interessati, avverrà su richiesta del soggetto capofila e dovrà essere formulata secondo le indicazioni operative di seguito riportate.

Gli elenchi costituiranno la base per la creazione di un sistema di reti organizzate riconosciute in ottemperanza all'art. 4 comma 2 della Legge 112/2016 con le quali le aziende ULSS avvieranno le attività di co-progettazione degli interventi previsti al successivo articolo 5 oggetto di accREDITAMENTO per la realizzazione dei percorsi descritti nel presente provvedimento.

Con riferimento ai suddetti elenchi, la persona con disabilità e/o il suo rappresentante legale/famiglia eserciteranno la libera scelta della rete/progetto dove realizzare il proprio percorso come individuato dalle linee di intervento individuate in ottemperanza al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 novembre 2016. L'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), esaminato per ciascuna persona con disabilità il relativo profilo di gravità e funzionamento, nonché le condizioni di salute e le abilità residue e potenziali, attraverso la Scheda di Valutazione

Multidimensionale Disabili (SVaMDi), verificherà la compatibilità della scelta rispetto alle predette condizioni della persona e agli obiettivi di crescita e di miglioramento dei domini relativi alla qualità di vita della stessa.

Gli elenchi e i progetti abilitati avranno durata triennale, salvo rinnovo periodico nel rispetto delle procedure e dei principi di trasparenza e evidenza pubblica. Nel corso della realizzazione delle azioni progettuali sono possibili implementazioni degli elenchi da parte delle aziende ULSS, con medesima procedura ad evidenza pubblica, così da garantire alle reti interessate che decidano di iscriversi, avendone i requisiti, di poter avere le medesime opportunità delle reti riconosciute.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare all'avviso per l'ammissione all'elenco le reti i cui partner siano in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e che soddisfino, in particolare, i seguenti criteri di ammissibilità, pena l'esclusione della rete dalla procedura:

requisiti amministrativi e di idoneità professionale

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di non regolarità fiscale e/o di altri oneri normativamente previsti;

- essere iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale, con data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso, e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività, ai sensi dell' art. 107 (Principi generali in materia di selezione) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

- essere nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, cioè non risultare in stato di fallimento/insolvenza, concordato preventivo o di amministrazione controllata, o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

capacità economico-finanziaria della rete

- avere realizzato, complessivamente negli esercizi finanziari dell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato globale non inferiore al 50% dell'importo complessivo del progetto che si intende realizzare;

capacità tecnico-professionale della rete

- avere realizzato complessivamente, nell'ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso, un fatturato per servizi relativi al settore di attività oggetto dell'avviso, in ambito pubblico o privato, non inferiore al 30% dell'importo complessivo del progetto che si intende realizzare, ossia servizi sociosanitari, assistenziali, residenziali, semiresidenziali, laboratoriali territoriali rivolti a persone con disabilità in possesso di certificazione ai sensi della legge n. 104/1992 e/o inserite nelle misure di collocamento mirato ai sensi della legge n. 68 del 1999.

I fatturati di cui sopra devono essere indicati sulla base di documenti fiscalmente validi e dimostrati attraverso la produzione di un elenco dei servizi effettuati nell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a privati l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente con i riferimenti dei beneficiari le prestazioni.

Per ultimo triennio si intende il primo triennio utile negli ultimi cinque esercizi finanziari per il quale i relativi bilanci di esercizio o modelli unici siano stati approvati e depositati alla data di pubblicazione dell'avviso.

Tutti i suddetti requisiti di partecipazione:

- devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso, pena l'esclusione della rete dalla medesima procedura;
- possono essere autocertificati utilizzando **il modello 1** allegato;
- non sono richiesti per le singole famiglie delle persone con disabilità o gruppi di esse, tra loro associate o non.

3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE RETI

Al fine di garantire efficacia, sviluppo e sostenibilità alle azioni progettuali, si ritiene di prevedere nell'ambito e in funzione delle finalità e degli obiettivi della legge (art. 4 comma 2 della Legge n. 112/2016), come già stabilito negli "Indirizzi di programmazione" DGR n. 2141/2017), che le azioni debbano concretizzarsi attraverso moduli organizzativi e gestionali costituiti da reti di soggetti: enti pubblici, enti privati appartenenti al terzo settore (cooperative sociali, associazioni, fondazioni) e altri enti del territorio. Ogni modulo organizzativo-gestionale deve prevedere l'ulteriore requisito che "almeno uno dei soggetti afferenti alla rete dev'essere competente in aree e/o ambiti non appartenenti al mondo della disabilità e della non autosufficienza".

Ciascuno di tali moduli deve essere formalizzato in un "accordo di partenariato, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti" con l'individuazione del "soggetto capofila scelto tra i soggetti accreditati nel settore della disabilità". Ai fini del presente provvedimento rientrano nel concetto di rete anche gli enti consortili di cui all'albo delle cooperative sociali, sezione C disciplinato dall'articolo 5 della LR n. 23/2006.

Contenuti necessari dell'accordo di partenariato

Attraverso la sottoscrizione dell'Accordo di partenariato i soggetti partner della rete provvedono a specificare:

- le azioni progettuali di durata triennale programmate nell'ambito dei percorsi progettuali previsti negli Indirizzi di programmazione, come integrati e declinati con il presente documento, e la durata, triennale, fatta salva la vigenza dell'elenco, dello stesso Accordo di partenariato quale presupposto giuridico per le realizzazioni programmate e coordinate nelle predette azioni progettuali;
- gli impegni assunti da ciascun partner della rete in termini di ruoli, interventi/sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolati e finalizzati alla realizzazione delle suddette azioni progettuali triennali e alla loro prosecuzione oltre il predetto triennio, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'art. 6 della legge;
- l'impegno ad adeguarsi alle indicazioni e prescrizioni poste dall'Azienda ULSS
- l'individuazione del soggetto capofila con indicazione del relativo ambito di responsabilità.

Soggetto capofila

Il soggetto a cui verrà affidato il ruolo di capofila deve possedere requisiti e competenze di natura organizzativa che dimostrino capacità di coordinare i partner della rete.

In particolare esso dovrà assumere:

- la titolarità dei poteri di rappresentanza dei partner della rete;
- il coordinamento dei partner della rete nella realizzazione delle azioni progettuali;
- il ruolo di interlocutore privilegiato nei confronti dell'Azienda ULSS, anche ai fini del debito informativo nei confronti della Regione del Veneto, in ordine a:
 - monitoraggio dei risultati, in itinere e finali, delle realizzazioni relative alle Azioni progettuali;
 - audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati e alla permanenza dei requisiti che hanno determinato l'ammissione della rete all'elenco, audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati nella co-progettazione;
 - eventuali rimodulazioni delle Azioni progettuali rispetto a possibili opportunità di miglioramento;
 - supervisione delle rendicontazioni prodotte dai soggetti della rete e alla loro sintesi secondo le indicazioni fornite dalle aziende ULSS e tenuto conto delle esigenze degli altri enti/reti familiari finanziatori dei costi non a carico del Servizio Sanitario Regionale.
- la responsabilità del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, che sarà tenuto a documentare all'Azienda ULSS e, tramite quest'ultima, alla Regione del Veneto;
- l'alimentazione del sistema informativo regionale riferito al flusso FAD.

Altri soggetti

Alle reti di cui sopra possono partecipare, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge n. 112/2016, in qualità di partner "altri enti del territorio" e soggetti privati, tra i quali le famiglie delle persone con disabilità, qualora essi si impegnino attraverso l'apporto di sostegni/risorse proprie (in particolare: finanziarie, strutturali, professionali e altre figure compresi gli assistenti familiari) vincolate alle

finalità degli interventi programmati, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'art. 6 della legge.

Gli enti pubblici interessati a concorrere agli obiettivi e interventi di cui agli Indirizzi di programmazione, anche in relazione alle reti di cui sopra, dovranno indicare la loro disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo con l'Azienda ULSS che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, disciplinerà le modalità del loro concorso in termini di interventi e co-finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle Azioni progettuali programmate.

L'organizzazione della rete dovrà garantire e individuare almeno un luogo/sede di riferimento per la persona con disabilità e la sua famiglia.

4. FORMULAZIONE DEL PROGETTO TECNICO

Riscontro del progetto tecnico

Il progetto va formulato, sulla base delle linee di intervento e degli ambiti di operatività individuati al successivo articolo 5 per la durata di n. 3 anni. Ogni rete potrà proporre solo un progetto.

Gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici del progetto sono sintetizzati nei punti di seguito riportati:

1. descrizione dell'analisi del contesto di vita della persona e delle potenzialità di sviluppo tramite le linee di intervento e/o B e/o C in un'ottica di evoluzione delle capacità di autodeterminazione, delle condotte di autonomia, delle competenze sociali, di empowerment e di autorealizzazione, delle abilità di gestione della vita quotidiana, anche nella sua dimensione domestica, e di gestione delle abilità comunicative e relazionali, nonché favorire lo sviluppo di interrelazioni positive nel contesto ambientale di prossimità e, più in generale, nel quadro dei processi di inclusione sociale anche attraverso percorsi di occupabilità e inserimento lavorativo, verso una maggiore qualità di vita;
2. descrizione nell'ambito della linea di intervento D, degli investimenti in tecnologia finalizzati a facilitare la vita autonoma delle persone con disabilità, favorendo nel contempo la riduzione dei sostegni offerti da parte di personale specificando la natura delle soluzioni abitative se derivanti dal riutilizzo di patrimoni destinati alle finalità della legge da enti pubblici, da soggetti del terzo settore e da patrimoni aventi analoga destinazione resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità;
3. descrizione del contesto di vita della persona in particolare situazione di emergenza che possono pregiudicare i sostegni necessari alla permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, nell'ambito della linea di intervento E, individuando le soluzioni di permanenza temporanea;
4. descrizione delle fasi di contatto, valutazione, conoscenza e coinvolgimento della persona con disabilità ai fini della programmazione delle linee di intervento A e/o B e/o C;
5. descrizione dei sostegni attivati nelle linee di intervento A e/o B e/o C per la massima inclusione e integrazione delle persone nelle realtà territoriali attraverso lo sviluppo di opportunità occupazionali, ricreative e socializzanti;
6. evidenza dell'impegno a garantire adeguate coperture assicurative per tutte le attività anche in relazione all'attività occupazionale sul territorio e a stipulare quindi convenzioni con realtà produttive o contesti di inclusione;
7. descrizione delle fonti di finanziamento dei costi progettuali non coperti dalla quota
8. descrizione delle modalità e strumenti di monitoraggio dei progetti individualizzati e di valutazione dei relativi esiti;
9. descrizione del modello utilizzato per la presentazione del Progetto Personalizzato con tempistiche di presentazione e revisione.
10. descrizione delle modalità di partecipazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta e della rete familiare alla valutazione dei percorsi progettuali.
11. descrizione delle misure per limitare il turnover del personale;
12. descrizione delle modalità di valutazione del gradimento e della qualità percepita dai familiari.

13. dichiarazione di tutta la rete di disponibilità a collaborare con l'UVMD nelle operazioni di supervisione e monitoraggio dei progetti personalizzati attivati.

14. prevedere ulteriori iniziative specifiche per l'autofinanziamento e contemplare modalità innovative di reperimento delle risorse necessarie, nell'obiettivo di sostenere nel tempo il progetto. Qualora il progetto risulti dotato delle descrizioni previste sarà valutato idoneo dall'Azienda ULSS. Dopo la co-progettazione in fase di realizzazione la rete deve assicurare l'osservanza degli standard quali-quantitativi minimi prefissati dal progetto formulato che costituirà parte integrante del contratto.

Criteri di valutazione

L'individuazione delle reti da ammettere all'elenco dovrà essere effettuata attraverso la verifica da parte dell'ULSS del possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata (precedente articolo 2) sulla base dei progetti proposti, riscontrando la presenza nel progetto oggetto poi di co-progettazione degli aspetti organizzativi, gestionali, metodologici, nonché le garanzie offerte agli utenti.

5. LINEE DI INTERVENTO E PERCORSI PROGETTUALI DI CUI ALLA L.112/2016

Le Azioni progettuali si coordinano in percorsi appropriati e aderenti ai bisogni delle persone con disabilità e le **areedi operatività dei sostegni** possono includere:

- rafforzamento ed accrescimento dell'autodeterminazione, dell'autonomia, delle competenze sociali, dei comportamenti autoregolanti, dell'emancipazione e dell'autorealizzazione;
- promozione e sostegno delle capacità di valutazione, di determinazione delle scelte e decisioni, agendo sulla consapevolezza delle proprie abilità e sulla possibilità di ottenere risultati;
- promozione e sviluppo della propria autonomia finalizzata all'emancipazione dalla famiglia;
- incremento e rafforzamento delle abilità per un inserimento/reinserimento lavorativo;
- interventi sui fattori ambientali che possono essere facilitatori per la buona attuazione del progetto personalizzato nell'ottica dell'inclusione sociale attiva.

La durata minima delle linee di intervento e delle azioni progettuali è di 3 anni.

PERCORSI PROGETTUALI (*Linee di intervento*)

A. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del Decreto.

Si richiama integralmente quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Le azioni progettuali, orientate ad aspetti educativi-abilitativi, promuovono e favoriscono lo sviluppo dell'autodeterminazione e dell'auto rappresentazione nella persona con disabilità, nonché il più alto livello possibile di funzionamento e di autonomia, attraverso la realizzazione di percorsi di vita emancipativi finalizzati all'implementazione di abilità, capacità e competenze proprie del ruolo adulto, necessarie a rendere la persona protagonista della propria vita, anche con riferimento agli ambiti sociali e lavorativi. Riguardo a tali ambiti sociali e lavorativi, l'azione progettuale deve contestualmente promuovere processi restitutivi e trasformativi.

Nello specifico, oltre a quanto già previsto negli indirizzi di programmazione e con riferimento agli Ambiti di operatività dei sostegni sopra richiamati, i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono contemplare i seguenti percorsi:

A.1 percorsi di emancipazione dal contesto di origine mediante l'esperienza dell'abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo familiare, per un numero massimo di 120 giornate/anno/procapite, articolate in accessi aventi durata minima per accesso di 3 giorni consecutivi;

A.2 percorsi relativi alle attività giornaliere, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite.

Tali percorsi possono essere realizzati, inoltre, per incoraggiare interventi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave ospiti di unità di offerta residenziali aventi caratteristiche differenti da quelle previste dal Decreto.

In tale contesto, nella programmazione delle attività giornaliere, l'UVMD può contemplare, in una logica di inclusione sociale attiva, sia esperienze di lavoro sia percorsi di supporto all'inserimento mirato e/o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione come previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015.

L'UVMD può, altresì, determinare, in riferimento agli obiettivi e agli esiti previsti dal progetto personalizzato, i supporti appropriati alle attività giornaliere attraverso moduli innovativi orientati all'inclusione sociale attiva e lavorativa che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015 e alla successiva DGR n. 1375/2020. Rimane nella piena responsabilità dell'UVMD, attraverso la collaborazione con i Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), la valutazione dell'efficacia degli inserimenti lavorativi e dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento rispetto alle necessità, ai bisogni e alle aspirazioni della persona con disabilità, e ciò con riguardo sia ai nuovi inserimenti/tirocini sia a quelli già attivi, individuando/confermando quelli per i quali non necessita l'attivazione di percorsi a maggior supporto. Per ulteriori dettagli in ordine al percorso A.2 si rimanda alla specifica analisi del percorso effettuata con riguardo alla linea di intervento C.

Con riferimento alla presente linea di intervento ciascuna rete di soggetti può presentare un'azione progettuale articolata in più "soluzioni alloggiative di tipo familiare" nelle quali organizzare le "esperienze temporanee dell'abitare autonomo" di più gruppi di persone con disabilità, al di fuori dei contesti familiari e/o residenziali extrafamiliari in cui sono già inserite.

Ciascun gruppo dovrà essere composto da un numero massimo di cinque persone individuate nella prospettiva della reciproca accettazione.

Andranno valorizzate, sulla base di un approccio organizzativo a "filiera di servizi", le proposte progettuali che hanno contemplato percorsi volti ad assicurare la continuità assistenziale sulla base del livello di gravità con soluzioni socio assistenziali alternative a maggior grado di protezione. Tale aspetto ha l'obiettivo di promuovere l'unitarietà assistenziale e la presa in carico globale della persona con disabilità.

I progetti personalizzati definiti considerando l'integrazione dei percorsi identificati dalla presente linea di intervento e inseriti nel quadro delle azioni progettuali "devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, "con il coinvolgimento della persona con disabilità e del suo case manager". La diminuzione dei livelli di sostegno è caratterizzata dall'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi previsti dall'azione progettuale stessa.

Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti, definiti anche temporalmente, nel progetto personalizzato, compresa la riduzione dei sostegni, nelle forme del "vivere in autonomia" sia che si tratti di accogliere le persone con disabilità coinvolte nella presente linea A) nelle soluzioni progettuali-abitative stabili previste nella linea di intervento B), sia che si conseguano traguardi di sviluppo, socio-relazionali e lavorativi, tali da porre le medesime persone nella condizione di "prendersi cura di sé" e di scegliere, consapevolmente, di vivere in autonomia.

B. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto.

Si richiama in maniera integrale quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Le azioni progettuali orientate all'assistenza tutelare e socio-educativa, sostengono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di deistituzionalizzazione, presso le forme residenziali previste dal Decreto. Per tale ragione le azioni devono concorrere all'obiettivo di promuovere nella persona con disabilità l'autodeterminazione e l'autorappresentazione, e il più alto livello possibile di funzionamento e di autonomia, specie con riguardo alle competenze e abilità di gestione della vita quotidiana, anche nella sua dimensione domestica, e di gestione delle abilità comunicative e relazionali, nonché l'obiettivo di favorire lo sviluppo di interrelazioni positive nel contesto ambientale di prossimità e, più in generale, nel quadro

dei processi di inclusione sociale e lavorativa. Tali azioni devono, quindi, prevedere lo sviluppo di interventi sul contesto di vita volti a ridurre gli ostacoli alla partecipazione o all'accesso alle opportunità di vita.

Nello specifico, oltre a quanto già previsto negli indirizzi di programmazione e con riferimento agli Ambiti di operatività dei sostegni sopra, i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono contemplare i seguenti percorsi:

B.1 percorsi legati alla casa e all'abitare autonomo in soluzioni alloggiative di tipo familiare, per 365 giornate/anno/procapite senza soluzione di continuità temporale;

B.2 percorsi relativi alle attività giornaliere, anche di tipo innovativo rispetto alle attuali soluzioni codificate, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite.

Come già riportato precedentemente, tali percorsi possono essere attivati, altresì, per incoraggiare interventi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave ospiti di unità di offerta residenziali aventi caratteristiche differenti da quelle previste dal Decreto.

In tale contesto, nella programmazione delle attività giornaliere, l'UVMD può contemplare, in una logica di inclusione sociale attiva, sia esperienze di lavoro sia percorsi di supporto all'inserimento mirato e/o tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione come previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015.

L'UVMD può, altresì, determinare, in riferimento agli obiettivi e agli esiti previsti dal progetto personalizzato, i supporti appropriati alle attività giornaliere attraverso moduli innovativi orientati all'inclusione sociale attiva e lavorativa che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativo-abilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015 e alla successiva DGR n. 1375/2020. Rimane nella piena responsabilità dell'UVMD, attraverso la collaborazione con i Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), la valutazione dell'efficacia degli inserimenti lavorativi e dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento rispetto alle necessità, ai bisogni e alle aspirazioni della persona con disabilità, e ciò con riguardo sia ai nuovi inserimenti/tirocini sia a quelli già attivi, individuando/confermando quelli per i quali non necessita l'attivazione di percorsi a maggior supporto. Per ulteriori dettagli in ordine al percorso A.2 si rimanda alla specifica analisi del percorso effettuata con riguardo alla linea di intervento C.

Con riferimento alla presente linea di intervento ciascuna rete/elenco di soggetti può presentare un'azione progettuale articolata in più soluzioni alloggiative che, ai sensi dell'art. 3, co. 4 del Decreto, "presentino le caratteristiche di abitazione, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge", aventi in ogni caso, si ripete, le caratteristiche di cui al su richiamato art. 3, co. 4, lett. da a) ad f) del Decreto, nelle quali organizzare l'offerta per "l'abitare autonomo" di più gruppi. Ciascun gruppo dovrà essere composto da un numero massimo di cinque persone con disabilità individuate nella prospettiva della reciproca accettazione. Andranno valorizzate, sulla base di un approccio organizzativo a "filiera di servizi", le proposte progettuali che contemplano percorsi volti ad assicurare la continuità assistenziale sulla base del livello di gravità con soluzioni socio assistenziali alternative a maggior grado di protezione. Tale aspetto ha l'obiettivo di promuovere l'unitarietà assistenziale e la presa in carico globale della persona con disabilità.

I progetti personalizzati definiti considerando l'integrazione dei percorsi identificati dalla presente linea di intervento e inseriti nel quadro delle azioni progettuali "devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento "della persona con disabilità e del suo case manager". La diminuzione dei livelli di sostegno è caratterizzata dall'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi previsti dall'azione progettuale stessa. Alla riduzione dei livelli di sostegno concorre l'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi.

Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti previsti, anche temporalmente, nel progetto personalizzato, compresa la riduzione dei sostegni, e le persone con disabilità (il gruppo) coinvolte nelle soluzioni progettuali-abitative previste nella presente linea di

intervento, abbiano acquisito consapevolezza e abilità del vivere in autonomia: competenze e abilità di gestione della vita quotidiana, anche nella sua dimensione domestica, e di partecipazione e inclusione sociale, comprese esperienze attive di servizio alla comunità, nonché abbiano maturato e rafforzato atteggiamenti e comportamenti orientati alla reciproca accettazione.

C. Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, del Decreto.

Si richiama in maniera integrale quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Si tratta di azioni progettuali orientate alla promozione dell'autodeterminazione ed autorappresentazione della persona con disabilità ed allo sviluppo e consolidamento del suo migliore funzionamento adattivo, con particolare riguardo alle abilità e competenze "concettuali, sociali e pratiche"; e finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale per la gestione della vita quotidiana, nonché all'inclusione sociale, mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali, relazionali e occupazionali. Nello specifico, oltre a quanto già previsto negli indirizzi di programmazione e con riferimento agli Ambiti di operatività dei sostegni sopra richiamati i progetti personalizzati definiti in sede di UVMD, devono prevedere, in una logica di inclusione sociale attiva, "percorsi finalizzati a diversificare la filiera dei servizi con formule flessibili e alternative alle attuali unità di offerta", mediante le seguenti tipologie di percorsi:

- **C.1** percorsi laboratoriali, definiti con i servizi per il collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali e relazionali, che includano la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche mediante tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/1/2015;
- **C.2** percorsi innovativi, per un numero massimo di 225 giornate/anno/procapite, finalizzati allo sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia, la gestione della vita quotidiana e di promozione dell'inclusione sociale attiva che possono prevedere sia la frequenza a particolari programmi educativoabilitativi in sinergia con gli ambiti di attività dei Centri Diurni sia lo sviluppo di percorsi sperimentali conformi alle indicazioni di cui alla DGR n. 739 del 2015 ed alla successiva DGR n. 1375/2020.

Rimane nella piena responsabilità dell'UVMD, con il coinvolgimento dei Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL), la valutazione dell'efficacia degli inserimenti lavorativi e dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento rispetto alle necessità della persona con disabilità, e ciò con riguardo sia ai nuovi inserimenti/tirocini sia a quelli già attivi, individuando/confermando quelli per i quali non necessita l'attivazione di percorsi a maggior supporto.

I progetti personalizzati definiti contemplando i percorsi previsti dalla presente linea di intervento "devono essere articolati prevedendo livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) decrescenti nel corso della loro realizzazione e, così concepiti, devono essere sottoposti a monitoraggio e rivalutazione periodica, in UVMD, con il coinvolgimento della persona con disabilità e del suo case manager". Alla riduzione dei livelli di sostegno concorre l'impatto positivo dei processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi.

Tali interventi potranno considerarsi compiuti allorché si concretizzeranno gli esiti previsti, anche temporalmente, dal progetto personalizzato, compresa la riduzione dei sostegni, e la persona con disabilità sia protagonista della propria vita, delle proprie scelte ed azioni e, quindi, in grado di partecipare alla revisione del proprio progetto personalizzato.

D. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'art. 3, co. 4 del Decreto

Si richiama in maniera integrale quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Si tratta di investimenti in tecnologia finalizzati a facilitare la vita autonoma delle persone con disabilità, favorendo nel contempo la riduzione dei sostegni offerti da parte di personale.

Gli investimenti cofinanziabili nella presente linea di intervento potranno riguardare, in via prioritaria, l'introduzione di tecnologie innovative nel campo della domotica e delle tecnologie di ausilio all'autonomia personale (tecnologie assistive) e per l'accessibilità e l'automazione dell'ambiente di vita (ambient assisted living), riducendo in tal modo la necessità della presenza di risorse umane professionali e non professionali. Sono, inoltre, possibili ristrutturazioni dell'esistente finalizzate ad ottenere soluzioni alloggiative con caratteristiche conformi a quelle previste dall'art. 3, co. 4 del Decreto.

Gli interventi possono essere realizzati in soluzioni abitative derivanti dal riutilizzo di patrimoni destinati alle finalità della legge da enti pubblici, da soggetti del terzo settore e da patrimoni aventi analoga destinazione resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità.

Sugli immobili/unità abitative ristrutturati con i contributi di cui alla presente linea di intervento deve essere costituito il vincolo di destinazione d'uso, specificatamente correlato ai contributi in oggetto, che dovrà avere una durata pari almeno a 10 anni dall'ultimazione dei lavori. Per lo stesso periodo tali cespiti non possono essere alienati e/o inutilizzati/dismessi dalla destinazione per la quale hanno ottenuto il contributo, salva l'eventualità in cui sia prevista la restituzione all'Azienda ULSS della quota di contributo rapportata al periodo di mancato utilizzo rispetto ai 10 anni di vincolo di destinazione previsto ai fini dell'erogazione del contributo medesimo.

Gli interventi non sono ripetibili e il contributo è una tantum; non devono essere compresi nel nomenclatore ausili. Il contributo onnicomprensivo riconoscibile massimo per ciascuna unità abitativa di 5 persone, a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024, finalizzato alla realizzazione della presente linea di intervento, è determinato sulla base delle regole indicate nel presente documento. Esso non potrà superare l'80% dei costi rendicontati e dimostrati con documenti fiscalmente validi. Per lo stesso intervento non è ammessa la cumulabilità con altri contributi a carico di risorse pubbliche nazionali, regionali o degli enti locali.

E. In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare, di cui all'articolo 3, comma 7 del Decreto.

Si richiama in maniera integrale quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, salve le integrazioni e precisazioni di seguito riportate.

Si tratta di interventi volti ad affrontare situazioni di emergenza (es. difficoltà dei genitori, decesso o ricovero del caregiver familiare, impossibilità di assistenza domiciliare) che possono pregiudicare i sostegni necessari alla permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio.

Gli interventi cofinanziabili riguardano soluzioni di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite dall'art. 3, co. 4 del Decreto, previa verifica dell'assenza di queste ultime soluzioni abitative ad esse conformi.

L'inserimento in tali strutture deve essere accompagnato dalla previsione dei tempi di rientro nel nucleo familiare cessata la situazione di emergenza e, in ogni caso, per un periodo massimo fino a 15 giorni, salva diversa e documentata indicazione dell'UVMD.

Caratteri delle soluzioni abitative

Riguardo gli interventi relativi alle Azioni A e B del predetto programma, si sottolinea, in conformità con le disposizioni nazionali, quanto segue:

- 1) deve trattarsi di soluzioni abitative che offrano ospitalità a non più di 5 persone ad abitazione;
- 2) nel caso di più moduli abitativi nella medesima struttura, i singoli moduli non possono ospitare più di 5 persone con una capienza massima della struttura abitativa di 10 posti inclusi eventuali posti di emergenza/sollievo in numero di 2;
- 3) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possono essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione di rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole ed adeguati spazi per la quotidianità ed il tempo libero;

- 4) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di "ambient assisted living";
- 5) le strutture abitative devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale oppure di turismo/ristorazione e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
- 6) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti, in via generale, requisiti strutturali limitatamente alle strutture abitative di cui ai punti 1) e 2) se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione, in conformità con quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali, fermo restando il limite dei 5 posti per le prime e dei 10 per le seconde.

6. ELENCHI AZIENDALI DELLE RETI AMMESSE

Ai fini della formulazione dell'elenco delle reti l'Azienda ULSS provvederà, mediante la costituzione di una apposita commissione tecnica, prevedendo anche il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità appartenenti al tavolo aziendale della disabilità locale nel rispetto dei principi di legittimità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e risultato.

La predetta commissione tecnica procederà alla formazione di uno specifico elenco di reti in possesso dei requisiti ed ammessi alla realizzazione dei progetti.

Le reti organizzate ammesse nell'elenco prima di dare avvio alle proprie attività co-progetteranno i percorsi progettuali (precedente articolo 5) oggetto di accreditamento.

All'elenco delle reti organizzate riconosciute e agli accordi contrattuali (patti di accreditamento) stipulati tra l'Azienda ULSS e le reti per effetto dell'ammissione all'elenco, oltre che ai relativi progetti, dovrà essere data adeguata pubblicità ai sensi di legge.

L'inserimento nell'elenco delle reti non vincola l'Azienda ULSS a riconoscere alcuna remunerazione alle stesse. La persona con disabilità eserciterà la sua libera scelta, nell'ambito dei progetti formulati e oggetto di co-progettazione delle reti inserite nell'elenco.

L'Azienda ULSS provvede alla cancellazione dall'elenco della rete in caso di perdita dei requisiti di accesso di cui al precedente articolo 2 e in caso di inadempimento o in caso di verifica negativa dell'attività.

7. BENEFICIARI

Il quadro di riferimento per l'individuazione dei beneficiari delle azioni progettuali è stabilito, ai sensi dell'art. 3, co. 3 della legge 5/2/1992, n. 104 e dell'art. 1, co. 2 della legge, nelle "persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare". In tale quadro, l'individuazione dei beneficiari, da parte dell'Azienda ULSS, deve prioritariamente considerare le situazioni di maggiore urgenza determinata sulla base dei seguenti parametri:

"limitazioni dell'autonomia", "sostegni che la famiglia è in grado di fornire", "condizione abitativa ed ambientale", "condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia", con particolare riguardo alle "persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità", "persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa", "persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare" (art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 23/11/2016). Sono escluse le persone con disabilità beneficiarie dei contributi previsti dalla sperimentazione degli interventi in materia di

“Vita Indipendente e Inclusione della Persona con Disabilità” a valere sulle specifiche risorse ministeriali.

8. PROGETTO PERSONALIZZATO

La definizione del progetto personalizzato si inserisce nel processo di cambiamento avviato dal recente schema di D.Lgs. n. 62/2024 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, che stabilisce le fasi e il processo per la costruzione del progetto di vita a favore della persona con disabilità.

Si richiama in maniera integrale, inoltre, quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione, confermando l’utilizzo della Scheda SVaMDi.

Per dare piena attuazione all’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la legge n. 112 del 2016 ha previsto il ricorso a due strumenti di fondamentale importanza: il progetto personalizzato, inteso come progetto individuale della persona con disabilità ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 328/2000, e il budget di progetto.

Il progetto personalizzato, si qualifica quale elemento del progetto di vita che concorre con le opportunità fornite dalla rete dei servizi e dei sostegni a plasmarsi sul bisogno della persona con disabilità. In questo quadro prende forza la definizione innovativa del progetto di vita che si fonda su uno sguardo prospettico, da aggiornare lungo tutto l’arco di vita e con particolare attenzione alle fasi di transizione. Il progetto deve essere sostenuto da un complesso di risorse affinché i bisogni ma anche i desideri e le attese delle persone con disabilità possano concretizzarsi. Lo stesso contiene volta per volta tutti gli strumenti previsti dalle norme caratteristici degli interventi (es. PEI scolastico ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 66/2017, PDTA, Piano per la Vita Indipendente ecc.) ma non si riduce mai solo ad essi. Il budget di progetto e il progetto di vita rappresentano due ambiti che convergono nell’unitarietà del processo e integrano le dimensioni clinico-assistenziale e sociale a quella amministrativa. Il progetto di vita va condiviso e formalizzato, con il budget di progetto, con la persona con disabilità la propria famiglia o la rete dei sostegni e delle risorse della persona con disabilità.

Considerato il quadro valoriale e normativo di riferimento l’Azienda ULSS provvede ad individuare i beneficiari delle azioni progettuali, tenendo conto delle domande presentate dalle persone con disabilità interessate. A tal fine, le persone con disabilità dovranno presentare domanda di valutazione/rivalutazione all’UVMD dell’Azienda ULSS di riferimento, indicando la linea di intervento ed, eventualmente, anche l’azione progettuale alla quale intendono partecipare. La valutazione/rivalutazione multidimensionale è garantita entro 30 giorni dalla presentazione della domanda che costituirà presupposto per la definizione del progetto personalizzato.

Pertanto, il progetto e i relativi percorsi attuativi descritti all’articolo 5 dovranno contemplare e farsi carico anche della possibile insorgenza di particolari criticità dopo la presa in carico la cui gestione potrebbe richiedere modalità assistenziali ulteriori da prevedere e integrare nei suddetti percorsi: temporanea maggiore presenza di figure di supporto, rientro in famiglia e/o altre idonee misure.

Nella definizione del progetto personalizzato l’UVMD dovrà coinvolgere i referenti della rete di soggetti e ogni altra figura di riferimento ritenuta indispensabile per la realizzazione del progetto personalizzato. Il processo di costruzione partecipato del progetto personalizzato si realizza all’interno di uno scenario integrato e di continuità che coinvolge diversi ambiti e setting socio-assistenziali e che ri-compone le molteplici risorse esistenti e/o attivabili a favore della persona siano esse di natura personale, comunitaria, istituzionale, professionale, tecnologica. Il progetto personalizzato individua, inoltre, “una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio” (art. 2, co. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 23/11/2016).

In relazione a particolari criticità, le stesse dovranno essere comunicate all’Azienda ULSS ai fini delle eventuali verifiche in sede di UVMD e monitorate.

Sulla base delle verifiche periodiche di monitoraggio, l’UVMD può procedere alla ridefinizione e rimodulazione dei contenuti del progetto, con particolare riguardo al mantenimento della correlazione

tra sostegni e obiettivi/esiti in termini di efficacia ed efficienza, che potrà comportare anche la revisione dell'azione progettuale.

Nel caso in cui le realizzazioni del progetto personalizzato, definito attraverso l'integrazione dei percorsi indicati per ciascuna linea di intervento al paragrafo 4, risultassero non conformi a quanto previsto nello stesso progetto, l'azione progettuale dovrà essere rimodulata così come i relativi contributi ex art. 3 della legge e tale rimodulazione potrà risalire nel tempo fino alla data di concessione dei contributi con l'eventuale restituzione delle somme percepite.

9. BUDGET DI PROGETTO

Nella definizione del budget di progetto si richiama il recente D.Lgs. n. 62/2024 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”) nonché quanto previsto dalla DGR n. 2141/2017 negli indirizzi di programmazione.

Il budget di progetto si costruisce attraverso “la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato” (art. 1, co. 1, lett. f) del Decreto del 23/11/2016). Esso comprende gli interventi a valere sul fondo per il Dopo di Noi (articolo 5) e deve essere concepito e predisposto secondo principi di flessibilità, condivisione, dinamicità ed integrazione con l'obiettivo di ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private e comunitarie.

Il budget di progetto rappresenta uno strumento gestionale innovativo per favorire la domiciliarità e riconfigurare il sistema di offerta di servizi ed interventi sociosanitari a partire dalla persona con disabilità, il cui centro è la sua capacità di autodeterminazione e la possibilità di personalizzare l'assistenza in base alle specifiche esigenze di salute, cura, riabilitazione, abitative, occupazionali e sociali.

Nella costruzione del budget si dovrà puntare all'obiettivo di raggiungere maggiori livelli di autonomia e di qualità di vita della persona e, analogamente, l'obiettivo di una riqualificazione/riduzione progressiva dei livelli di sostegno (tutelare, assistenziale, etc.) e del costo complessivo del progetto personalizzato.

In particolare, ai fini della sostenibilità del budget di progetto, deve essere esplicitata in modo esaustivo, per ciascuno dei primi tre anni di durata dell'azione progettuale a cui la persona con disabilità ha chiesto di partecipare e per gli eventuali anni successivi, il sistema delle risorse messe a disposizione volontariamente dalla medesima persona con disabilità, dalla sua famiglia, dagli altri soggetti della rete e da altri soggetti, anche for profit, non appartenenti alla filiera dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza (autofinanziamento), nonché il contributo onnicomprensivo riconoscibile richiesto per i primi tre anni a valere sulle risorse di cui alla DGR n. 349/2024 e determinato secondo le indicazioni di cui al successivi artt 10 e 11.

Inoltre, allo scopo di garantire la sostenibilità degli interventi, l'azione progettuale e l'Accordo di partenariato, devono prevedere ulteriori iniziative specifiche per l'autofinanziamento, in tal senso “la costruzione del budget di progetto dovrà contemplare modalità innovative di reperimento delle risorse necessarie, nell'obiettivo di sostenere nel tempo il progetto. Queste modalità devono essere oggetto di separata evidenziazione ai fini della valutazione delle progettualità”.

10. OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA - (condizioni economiche per l'attivazione del riconoscimento della rete).

La domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'accreditamento nell'elenco delle reti di soggetti riconosciuti dovrà essere presentata dalla rete di soggetti (secondo quanto previsto dai precedenti artt. 2 e 3) corredata da una offerta tecnica ed economica relativa a una o più azioni progettuali.

L'offerta tecnica ed economica dovrà evidenziare le caratteristiche e l'organizzazione della rete di soggetti e gli elementi strutturali: affidabilità e solidità dei partner, consistenza delle iniziative di autofinanziamento programmate, sinergie ed economie di scala e di filiera nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, che garantiscano la fattibilità tecnico-organizzativa e la sostenibilità

economica delle azioni progettuali nel triennio e ciò anche per i periodi successivi, qualora previsti. La durata, sia essa triennale o superiore al triennio, dovrà essere esplicitata e vincolante per i partner. La sostenibilità economica nel tempo (nel triennio e nell'eventuale periodo successivo) dovrà essere dimostrata, distintamente per ciascuna azione progettuale, attraverso apposite tavole di analisi, a svolgimento annuale (Piano economico), dei sostegni/risorse mobilitate dalla rete per l'autofinanziamento, definito nell'almeno 15% del valore economico determinato in sede di offerta, e dei fabbisogni di servizi educativi, abilitativi, di assistenza e tutela e, più in generale, di ogni altra tipologia di sostegno. La definizione delle predette iniziative di autofinanziamento, deve essere considerata al netto del sostegno economico a carico delle persone beneficiarie. Tale analisi dovrà tener conto di quanto già stabilito nei paragrafi precedenti, cioè che l'offerta tecnica ed economica preveda in modo esplicito, da un lato, l'utilizzo di tecniche educativo-abilitative e tutelari-assistenziali fondate su chiare evidenze scientifiche e modulate nell'obiettivo di un progressivo sviluppo delle competenze e delle autonomie delle persone con disabilità coinvolte per il raggiungimento del loro massimo livello di funzionamento e nella speculare riqualificazione e/o riduzione progressiva dei sostegni e dei costi complessivi e, dall'altro, specifiche iniziative di autofinanziamento, tra le quali i percorsi di inclusione sociale attiva, anche attraverso i processi restitutivi e trasformativi dei contesti sociali e lavorativi, tali da assicurare una riduzione annua del valore del contributo onnicomprensivo riconoscibile ex art. 3 della legge richiesto.

Ai fini delle valutazioni comparative e di monitoraggio delle azioni progettuali, si conviene di sintetizzare i relativi Piani economici attraverso l'utilizzo di parametri medi procapite (valore complessivo diviso il numero delle persone con disabilità che partecipano all'azione), salve necessarie specifiche relative al target di case mix di gravità dei beneficiari.

11. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO RICONOSCIBILE RICHIESTO

Per ogni linea di intervento e per ogni possibile case mix di gravità dei beneficiari viene di seguito indicato il valore onnicomprensivo riconoscibile massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio procapite, per la formulazione delle offerte economiche (Piano economico) da parte delle reti di soggetti di cui al paragrafo 3, interessate a partecipare all'Avviso per l'accreditamento all'elenco di reti organizzate riconosciute:

- **linea di intervento A)**: prevede per la somma dei due percorsi (A.1 e A.2, quest'ultimo secondo l'analisi di cui alla linea d'intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di € 19.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite dei medesimi due percorsi di cui all'articolo 5;

linea di intervento B): prevede per la somma dei due percorsi (B.1 e B.2, quest'ultimo secondo l'analisi di cui alla linea d'intervento C) un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di € 32.500,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite dei medesimi due percorsi di cui all'articolo 5;

- **linea di intervento C)**: prevede per il percorso C.1 la conferma dei sostegni anche economici attualmente vigenti e per il percorso C.2 un valore totale onnicomprensivo massimo procapite annuo di € 12.000,00, rapportato al numero massimo di giornate/anno/procapite del medesimo percorso di cui all'articolo 5;

- **linea di intervento D)**: prevede un valore onnicomprensivo massimo per unità abitativa di 5 persone pari a € 15.000,00;

- **linea di intervento E)**: prevede un valore onnicomprensivo massimo giornaliero procapite pari a € 75,00. Resta inteso che, nella formulazione dell'offerta, qualora il numero delle giornate/anno/procapite previste per ciascun percorso inserito nel quadro delle azioni progettuali di cui alle linee di intervento su indicate, comprese quelle dedicate alla gestione di particolari criticità (di cui all'articolo 8), risultasse inferiore al numero massimo di cui all'articolo 5, i suddetti valori dovranno essere conseguentemente riproporzionati in termini lineari. Non sono ammesse giornate eccedenti i numeri massimi procapite di cui all'articolo 5.

Ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo riconoscibile ex art. 3 della legge che verrà richiesto in relazione e a sostegno di ciascuna azione progettuale proposta, le reti di soggetti specificheranno i relativi valori di riferimento assunti a base per la costruzione della loro offerta economica. A tali valori offerti andranno, quindi, applicate le regole previste a seguito delle misure di riqualificazione/riduzione dei sostegni e delle iniziative per l'autofinanziamento.

L'applicazione delle prestazioni alternative, di cui alle DGR n. 445/2020 e n. 595/2020, viene garantita come già definito nella DGR 1558/2023, anche per gli interventi previsti per il Dopo di Noi nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale.

In ragione della diminuzione dei sostegni il contributo verrà ridotto del 2% in ragione di ogni anno di vigenza dell'elenco.

In fase di esecuzione dell'Accordo contrattuale possono essere proposte e introdotte, salve diverse valutazioni dell'UVMD, migliorie e/o adattamenti ritenuti necessari rispetto ai progetti personalizzati, riproporzionando conseguentemente i valori del Piano economico senza che ciò comporti, in termini comparativi tra il prima e il dopo le migliorie/adattamenti, oneri aggiuntivi a carico delle risorse di parte pubblica.

Nell'ambito della co-progettazione, così come nelle fasi di monitoraggio delle realizzazioni progettuali, l'Azienda ULSS "deve mantenere in capo a se stessa la titolarità delle scelte"

12. RENDICONTAZIONE

I contributi onnicomprensivi verranno trasferiti dall'Azienda ULSS alla rete inserita nell'elenco, come individuata dalla persona con disabilità e verificata dall'UVMD, sulla base delle giornate effettivamente erogate dalla stessa a favore della persona con disabilità (paragrafo 7). La liquidazione del contributo verrà effettuata previa rendicontazione presentata dalla rete/soggetti partner e a seguito della verifica da parte dell'Azienda ULSS del mantenimento dello standard.

Viene garantita l'applicazione delle prestazioni alternative, di cui alle DGR n. 445/2020 e n. 595/2020, come già definito nella DGR 1558/2023, anche per gli interventi previsti per il Dopo di Noi nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale.

Nel merito delle Linee progettuali A e B, specificamente le attività di carattere semi-residenziale, le stesse sono considerate aggiuntive e non sostitutive quindi non sovrapponibili alle attività dei centri diurni per persone con disabilità agli interventi di cui alla DGR n. 739/2015, DGR n. 1375/2020. Per tale ragione nei progetti individualizzati che contemplan tali opportunità in sede di rendicontazione dovrà essere data separazione della rendicontazione amministrativa.

Nel caso in cui a consuntivo si riscontrassero variazioni in diminuzione nei costi totali unitari (procapite/giorno per percorso), i corrispondenti contributi unitari onnicomprensivi previsti in sede di presentazione della richiesta di iscrizione agli elenchi verranno di conseguenza ridimensionati applicando le specifiche incidenze percentuali sui costi totali unitari dell'offerta. Viceversa, nel caso di variazioni in aumento nei medesimi costi non si procederà ad alcun adeguamento ai contributi e i maggiori costi rimarranno a carico della rete di soggetti.

I contributi unitari onnicomprensivi rideterminati secondo la predetta regola, anche considerando la simultaneità delle operazioni di calcolo in esame, costituiranno la base di riferimento per la valorizzazione delle giornate prodotte ai fini della rendicontazione e della liquidazione dei contributi ex art. 3 della legge dovuti.

Non sono ammesse giornate eccedenti i numeri massimi di cui al paragrafo 4 che rimarranno a carico della rete di soggetti.

Pertanto, l'entità effettiva dei contributi da riconoscere ed erogare verrà determinata sulla scorta della documentazione presentata in sede di rendicontazione sia dei costi sostenuti, che dovranno essere riferiti al triennio di svolgimento dell'Azione progettuale, sia delle effettive giornate erogate a ciascuna persona con disabilità presa in carico. A tal fine la rendicontazione dovrà porre a confronto il piano economico presentato in sede di presentazione della richiesta di iscrizione agli elenchi, con il piano economico a consuntivo con evidenza delle risorse mobilitate dalla rete (iniziative di autofinanziamento, anche attraverso "modalità innovative di reperimento delle risorse", al netto del sostegno economico a carico delle persone con disabilità beneficiare), di quelle introitate a carico delle persone con disabilità beneficiare e dei costi sostenuti.

La rete dei soggetti si impegna a definire ed applicare le quote di sostegno economico ai costi delle azioni progettuali da imputare a carico delle persone con disabilità beneficiare e/o da chi per esse sulla base dei criteri uniformi definiti in fase di co-progettazione realizzazione delle azioni progettuali con l'Azienda ULSS.

13. .PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

La domanda di partecipazione alla procedura, con evidenza del numero e della tipologia dei percorsi proposti, dovrà essere presentata dalla rete (paragrafo 3) in possesso dei previsti requisiti (paragrafo 8) corredata da un progetto tecnico e dalla accettazione formale, sottoscritta da tutti i partner, del contributo onnicomprensivo.

Le manifestazioni d'interesse e i relativi allegati vanno indirizzate all'AULSS n.2 Marca trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, n. 37,- 31100 Treviso, **ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 01/09/2025** a mezzo pec con oggetto: “*Manifestazione d'interesse per la formazione degli elenchi aziendali delle reti organizzate ed autorizzate mediante la forma dell'accreditamento –*” da inviare al seguente indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it.

14. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le domande di adesione al presente avviso saranno automaticamente escluse nel caso in cui:

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- manchino anche di uno solo degli allegati previsti.

Eventuali carenze nella documentazione potranno essere completate e/o sanate attraverso procedure di soccorso istruttorio, per favorire la massima partecipazione alla procedura.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento Europeo/GDPR n. 2016/679 si informa che il Responsabile del procedimento, nonché Responsabile del trattamento dei dati inerenti al medesimo, è il dott. Livio Dal Cin, Dirigente Direttore dell'U.O.C. Servizi sociali e socio sanitari.

Nello svolgimento delle attività previste dal progetto la rete garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento Europeo/GDPR n. 2016/679.

Il Legale rappresentante del Soggetto capofila della rete è individuato Responsabile del trattamento dei dati personali (di natura comune, sanitaria, ecc.) gestiti a vario titolo anche tramite il personale impiegato nei progetti in relazione alle attività svolte; il medesimo si impegna ad osservare le disposizioni in materia di privacy sopra richiamate.

16. RINVIO

Per quanto, al riguardo, non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di cui ai seguenti provvedimenti: DGR n. 2141/2017, DGR n. 154/2018, DGR n. 1838/2019, DGR n. 1254/2020, DGR n. 730/2021, DGR n. 483/2022 e, soprattutto, DGR n. 514 del 13.05.2025, qui integralmente richiamati.

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Livio Dal Cin - Direttore U.O.C. Servizi Sociali e Socio Sanitari
(segpgaservizisociali@aulss2.veneto.it)

ALLEGATO 1: Modello di manifestazione di interesse.